



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Delibera del Consiglio Accademico n 15 del 19.11.2018 prot. 1567

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 - Funzioni ed attività

La Consulta degli Studenti dell'ISSM "Claudio Monteverdi" di Cremona, di seguito denominato Istituto, è l'organo di rappresentanza degli studenti all'interno dell'Istituto. La Consulta degli Studenti, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e dell'art. 12 del DPR 132/2003 invia agli altri Organi di gestione e governo proposte e interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda gli studenti.

In particolare la Consulta degli Studenti indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

La Consulta degli Studenti designa i rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali di governo e gestione.

Articolo 2 - Composizione della Consulta

La Consulta degli Studenti è composta da maggiorenni, eletti in numero variabile in base al numero degli studenti ai sensi dell'art. 12 DPR 132/2003: tre rappresentanti per Istituto fino a cinquecento, cinque fino a mille, sette fino a millecinquecento, nove fino a duemila, undici per gli istituti con oltre duemila aventi diritto. In caso di variazione degli iscritti all'Istituto la nuova composizione è effettiva dalla successive elezioni dei rappresentanti della Consulta.

La Consulta degli Studenti prevede, al suo interno, le cariche di Presidente e Vicepresidente, nominate secondo le procedure di cui al TITOLO II.

La Consulta degli Studenti nomina inoltre due rappresentanti per il Consiglio Accademico e uno per il Consiglio di Amministrazione ai sensi del TITOLO III del presente regolamento. I rappresentanti in Consiglio Accademico, fino alla scadenza dell'Organo o alla loro decadenza o sostituzione, sono membri di diritto della Consulta.

Articolo 3 – Regolamento

La Consulta degli Studenti elabora un regolamento che ne disciplini l'attività e lo propone al Consiglio Accademico per l'approvazione.

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Accademico su proposta della Consulta degli Studenti.

Il Consiglio Accademico può indirizzare suggerimenti alla Consulta circa eventuali modifiche.

TITOLO II - PROCEDURE ELETTORALI INTERNE ALLA CONSULTA

Articolo 4 - Elezione Presidente e Vicepresidente

La Consulta elegge a maggioranza assoluta il proprio Presidente fra i suoi membri eletti dagli studenti, entro 15 giorni dalle elezioni della Consulta stessa o dalle dimissioni del Presidente in carica.

È eletto Vicepresidente lo studente immediatamente successivo nella graduatoria della votazione. In caso di unica candidatura il Vicepresidente è nominato dal Presidente

Articolo 5 - Espressione del voto

La votazione avviene attraverso scrutinio palese. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione, e in caso di ulteriore parità, l'anzianità anagrafica.

Articolo 6 – Integrazione dei membri dimissionari

Nel caso di decadenza o dimissioni di un membro della Consulta, in sua sostituzione verrà nominato il primo dei non eletti, che rimarrà in carica per il tempo residuo previsto dal mandato. Esaurita la lista dei non eletti, il Direttore provvederà ad indire elezioni suppletive. I neo-eletti rimarranno in carica per il tempo residuo previsto dal mandato.

TITOLO III - PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

Articolo 7 - Convocazione

La Consulta è convocata dal Presidente, o dal Vice-presidente, almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione; l'atto di convocazione, inviato tramite posta elettronica, deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'Ordine del Giorno. In caso di urgenza la Consulta può essere convocata dal Presidente il giorno precedente la riunione sentiti preventivamente tutti i Membri e se non vi sono pareri contrari degli stessi.

La Consulta è convocata inoltre tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti.

Articolo 8 - Svolgimento delle riunioni

Il numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari al 51% dei componenti della Consulta.

Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In assenza di Presidente e Vicepresidente la riunione non è valida.

Il Presidente nomina un Segretario addetto alla verbalizzazione; una volta redatto il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dagli altri membri della Consulta.

Le riunioni della Consulta sono aperte dal Presidente con la lettura dell'Ordine del Giorno. Copia del verbale deve essere affissa all'Albo per la libera consultazione per almeno un mese.

Articolo 9 - Espressione del voto

Le votazioni avvengono attraverso scrutinio palese. In caso di parità avrà valore il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, quello del Vicepresidente.

TITOLO IV – RAPPRESENTANTI IN ORGANI DI GOVERNO

Articolo 10 - Generalità

Ai sensi dello Statuto del Conservatorio, la Consulta degli Studenti designa, tra i membri della Consulta, due rappresentanti in seno al Consiglio Accademico e un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione. Tali rappresentanti hanno l'obbligo di attenersi alle indicazioni della Consulta, devono comunicare tempestivamente ogni convocazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per eventuali inserimenti di punti all'ordine del giorno, e devono render conto del loro operato attraverso i verbali delle riunioni del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

I rappresentanti negli organi di governo restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo anche in caso di nuove elezioni della Consulta; il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

Articolo 11 – Consiglio Accademico

L'elezione dei rappresentanti per il Consiglio Accademico avviene con l'espressione di due preferenze per ogni membro della Consulta. Vengono designati i due candidati con il maggior numero di preferenze.

In caso di parità prevale l'anzianità d'iscrizione e in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.

In caso di rinuncia da parte del designato, l'incarico è affidato al soggetto immediatamente successivo nella graduatoria.

I rappresentanti in Consiglio Accademico rimangono membri della Consulta anche in caso di non rielezione, sebbene non possano essere designati Presidente o Vicepresidente.

A fronte di giustificati motivi è possibile designare i rappresentanti in Consiglio Accademico tra l'intero elettorato passivo della Consulta (studenti maggiorenni in regola con l'iscrizione). In tal caso i rappresentanti divengono membri effettivi della Consulta, sebbene non possano essere designati Presidente o Vicepresidente.

La Consulta ha la facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza assoluta per giustificati motivi (assenze prolungate e ingiustificate, gravi omissioni e mancato svolgimento dei propri doveri).

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione

L'elezione del rappresentante per il Consiglio di Amministrazione avviene con l'espressione di un'unica preferenza per ogni membro della Consulta. Viene designato il candidato con il maggior numero di preferenze.

In caso di parità prevale l'anzianità d'iscrizione ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.

In casi di rinuncia da parte del designato, l'incarico è affidato al soggetto immediatamente successivo nella graduatoria.

La Consulta ha la facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza assoluta per giustificati motivi (assenze prolungate e ingiustificate, gravi omissioni e mancato svolgimento dei propri doveri).

Articolo 13 - Cessazione dell'incarico

In caso di anticipata cessazione dell'incarico da parte di uno o più membri della Consulta designati in seno agli organi di governo e gestione, il Presidente della Consulta indice, entro quindici giorni dal momento della notifica, una seduta straordinaria per la nuova designazione.

La nuova designazione avviene secondo le modalità descritte negli art. 11 e 12.

TITOLO V – L'ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

Articolo 14 - Generalità

L'assemblea degli studenti mette in comunicazione gli studenti con la Consulta e i rappresentanti nominati per il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

Durante l'assemblea la Consulta informa gli studenti sul proprio operato; gli studenti possono esprimere pareri, inoltrare richieste e formulare proposte alla Consulta.

Articolo 15 - Convocazione

Le assemblee degli studenti sono convocate, sentito il Direttore del Conservatorio, almeno una volta all'anno dal Presidente della Consulta o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Viene inoltre convocata ogniqualvolta ne sia fatta richiesta dai 3/5 della Consulta o da 1/4 del Corpo elettorale. La convocazione dell'assemblea avviene almeno 7 giorni prima della data fissata; l'atto di convocazione deve indicare la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'Ordine del Giorno, ed essere affisso all'Albo.

Articolo 16 - Regole e svolgimento

Possono intervenire ai lavori dell'assemblea tutti gli studenti del Conservatorio.

Il Presidente della Consulta presiede l'Assemblea e coordina i vari interventi, domande e richieste; nomina inoltre un Segretario che redige il verbale.
Per favorire la partecipazione degli studenti all'Assemblea, di norma tutte le lezioni coincidenti vengono sospese.